



COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA

Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ANNO 2021
N. 17 del Reg. Delibere

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2020 AI SENSI ART. 3 COMMA 4 DEL D.L.VO 118/2011 E S.M.I.. CONSEQUENTE MODIFICA DEI RESIDUI PRESUNTI AL 31 DICEMBRE 2020 CONTENUTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E VARIAZIONE DI CASSA 2021 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

L'anno 2021 il giorno 25 del mese di MARZO si è riunita la Giunta Comunale, con modalità telematica di videoconferenza.

Alle ore 18:30, risultano collegati a distanza i signori:

		Presente/Assente
Quaini Giosualdo	Sindaco	Presente
Contin Francesco	Vice Sindaco	Presente
Musian Nicola	Assessore	Presente
Furlan Alessio	Assessore	Presente
Moro Ornella	Assessore	Presente

Assiste, con la medesima modalità telematica, il dott. Manto Giuseppe in qualità di Segretario Comunale.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Quaini Giosualdo nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'emergenza epidemiologica COVID 19 e il DPCM 11 marzo 2020 contenente "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" che estende all'intero territorio nazionale le misure di contenimento;

VISTO l'art. 11 della Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 3 e rilevata la ricorrenza della situazione di particolare gravità e urgenza che rende particolarmente difficile la riunione degli organi collegiali secondo le ordinarie modalità stabilite dalla normativa vigente;

RITENUTO pertanto di avvalersi della facoltà di svolgimento delle sedute in modalità telematica ai sensi dell'art. 11, comma 5, della Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 3 e dell'art. 73 del Decreto Legge 18 marzo 2020, n. 18, secondo le modalità contenute nel Decreto Sindacale n. 3 di data 26 marzo 2020;

VISTA l'emergenza epidemiologica COVID 19 e il D. L. 7 ottobre 2020 che proroga la dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e la continuità operativa del sistema di allerta COVID fino al 31 gennaio 2021, successivamente prorogata con D.L. n. 2/2021 al 30 aprile 2021;

PREMESSO che l'art. 228, comma 3, del Testo Unico degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 dispone che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni;

RICHIAMATO l'art.3, comma 4, del citato decreto legislativo 118/2011, in forza del quale:

“(...) Possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese.

Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate(...)”;

RICHIAMATO altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.) ed in particolare:

- il punto 8.10 che testualmente recita: *“Considerato che il riaccertamento dei residui costituisce un'attività di natura gestionale, è possibile procedere al riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, e al riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 4 del presente decreto, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.*
In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. Alla delibera di Giunta è allegato il prospetto previsto dall'articolo 10, comma 4, da trasmettere al tesoriere.
A seguito del riaccertamento ordinario e/o straordinario dei residui di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, del presente decreto, l'ente trasmette al tesoriere l'atto di approvazione del riaccertamento dei residui.”
- il punto 9.1, denominato “La gestione dei residui”, che disciplina tale operazione di riaccertamento stabilendo che gli enti locali effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

EVIDENZIATO che non si è provveduto ad effettuare alcun riaccertamento parziale dei residui;

PRECISATO che la presente ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

PRESO ATTO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale in vista della approvazione del rendiconto di gestione 2020, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazione giuridicamente perfezionate nonché alla re-imputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il conto;
- la re-imputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:
 - a) ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis, lettera e) una variazione del bilancio di previsione 2020, al fine di ridurre gli stanziamenti cui le spese devono essere imputate;
 - b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti cui le spese devono essere imputate;
 - c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche del finanziamento che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale re-imputazione di entrate e spese correlate;
- che allo stato attuale non vengono re-imputati accertamenti di entrata;

PRECISATO che il riaccertamento ordinario è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione;

RILEVATO che nell'ambito delle operazioni di ricognizione propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2020 il responsabile del servizio finanziario, con propria nota Prot.n. 620/2021 del 01.02.2021, ha comunicato ai Responsabili di Settore/Servizio l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2020, ai fini del loro riaccertamento;

DATO ATTO che i responsabili dei singoli settori/servizi comunali, con il coordinamento del responsabile del servizio finanziario, hanno provveduto alla revisione dei residui attivi e passivi definendo, per ogni singolo residuo attivo o passivo di propria competenza risultante al 31 dicembre 2020, la sussistenza o meno dell'obbligazione perfezionata e la sua eventuale esigibilità in base all'applicazione dei nuovi principi contabili, il tutto alla luce del "principio di competenza finanziaria potenziata" in vigore dall'01.01.2015 - D.Lgs n. 118/2011 e Allegato 4/2;

VISTE le seguenti determinazioni adottate dai singoli Responsabili di Settore/Servizio da cui si evince quali sono i residui attivi e passivi da mantenere al 31.12.2020, quali sono gli impegni da cancellare dall'anno 2020

per essere re-imputati agli esercizi successivi in base alla loro esigibilità (FPV), l'ammontare delle economie, entrata-spesa, rilevate al 31.12.2020:

determinazione n. 87 del 17.03.2021 - Settore Servizio Economico Finanziario;

determinazione n. 86 del 17.03.2021 – Settore Tecnico;

determinazione n. 88 del 18.03.2021 – Settore Segreteria

determinazione n. 90 del 19.03.2021 – Area Tributi;

determinazione n. 93 del 23.03.2021 – Servizio Segretario Generale;

determinazione n. 95 del 24.03.2021 – Corpo di Polizia Locale;

determinazione n.94 del 23.03.2021– Area Personale/Risorse Umane;

PRECISATO che si è riscontrato un errore di calcolo sull'allegato E) della determinazione n. 86 del 17.03.2021 adottata dal Settore Tecnico che riporta, a titolo di FCDE, la somma complessiva di € 37.582,78 in luogo di € 37.690,52. La differenza è dovuta al mancato accantonamento correlato al capitolo di bilancio entrata n. 35440/10 ed il cui importo è pari ad € 107,74, che in questa sede, si integra;

DATO ATTO che il totale del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31.12.2020, tenendo conto anche della suddetta variazione apportata, ammonta, quindi, a complessivi € 312.869,55;

RITENUTO, per quanto sopra ampiamente descritto, procedere all'approvazione delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da conservare nel Rendiconto di Gestione 2020;

VISTI gli allegati prospetti contabili di rappresentazione degli elenchi dei residui attivi e passivi, da cui risultano le somme mantenute a residuo attivo e passivo al 31.12.2020 conseguenti all'operazione di riaccertamento sulla base del principio di competenza finanziaria potenziata, ovvero in ragione della esigibilità dei crediti e dei debiti relativi;

RILEVATO che a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da conservare nel conto del bilancio 2020 le risultanze complessive sono le seguenti:

- RESIDUI ATTIVI MANTENUTI € 4.248.310,21;
- RESIDUI PASSIVI MANTENUTI € 623.656,36;
- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2020 pari ad € 4.833.313,73 composto dalle re-imputazioni effettuate con determinate dei Responsabili di Settore/Servizio entro il 31.12.2020 ed ammontanti ad € 1.042.860,61 e dalle re-imputazioni effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei residui ed ammontanti ad € 3.790.453,12;
- FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' DA ACCANTONARE € 312.869,65;

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 14.01.2021:

RITENUTO, inoltre, di apportare le opportune variazioni, sia in termini di competenza che cassa, agli stanziamenti del bilancio di previsione 2021-2023. In applicazione della Faq n.21 di Arconet, che consente di non effettuare alcuna variazione di cassa al bilancio di Previsione 2020-2022, si dà atto che non si è provveduto a variare la cassa del suddetto bilancio;

CONSIDERATO che la variazione dei residui presunti al 31 dicembre 2020, previsti nel bilancio di previsione 2021/2023, richiede altresì una variazione di cassa sull'esercizio 2021;

VISTO il comma 6 dell'art. 162 del TUEL che recita, tra le altre:

“Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.”;

RICHIAMATI, per la finalità di cui sopra:

- ✓ l'art. 175 comma 5-bis lett. d) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. nel quale si è stabilito che le variazioni delle dotazioni di cassa vengano adottate dall'organo esecutivo, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non sia negativo;
- ✓ l'art. 239 comma 1 lett. b) punto 2 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che le variazioni al bilancio di competenza della Giunta Comunale non siano soggette a parere del Revisore dei conti;
- ✓ il vigente Regolamento di Contabilità – art.24, comma 1, lett.a) - con cui si è previsto che la Giunta Municipale approvi le variazioni di bilancio non aventi natura discrezionale, così come elencate dal sopra richiamato art. 175 comma 5-bis;

RILEVATO che nonostante il succitato art. 24, comma 1, lett.a) del vigente regolamento di contabilità preveda che le variazioni del Bilancio di Previsione approvate dalla Giunta Comunale ai sensi del comma 5-bis, dell'art. 175 del TUEL, siano comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta utile; per il presente atto, l'adempimento non sarà necessario considerato che farà parte integrante e sostanziale della deliberazione con cui il Consiglio Comunale approverà il Conto del Bilancio 2020. La comunicazione, pertanto, sarà considerata "eseguita" in tale sede;

RICHIAMATO altresì il comma 5-quinquies dell'art.175 del Tuel il quale dispone che le variazioni di bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione non possano essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo;

RITENUTO, pertanto, di demandare ad un ulteriore e separato atto di Giunta Comunale la modifica al P.E.G. per l'esercizio 2021 conseguente alla variazione di bilancio di cassa disposta con la presente deliberazione;

RIBADITO che il già citato comma 5-bis) dell'art.175 del Tuel attribuisce alla Giunta Comunale la competenza ad adottare le variazioni al PEG;

VISTA la documentazione predisposta dall'Ufficio Ragioneria e ritenuta meritevole di approvazione;

DATO ATTO che con la presente Variazione di Bilancio si apportano anche le modifiche al D.U.P. triennio 2021-2023 oltre che al PEG triennio 2021-2023;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 11.12.2003, n. 21, così come modificata dalla L.R. 24.05.2004, n.17;

VISTO il parere favorevole espresso da Revisore Contabile, Prot n. 1664/2021 del 24.03.2021, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso – Allegato M);

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Titolare di Posizione Organizzativa Area Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria del TPO dell'Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00;

VISTI, inoltre:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.LGS. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi principi contabili applicativi;
- il vigente regolamento comunale di contabilità aggiornato alle nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- lo Statuto Comunale;

- il D.L. n.124/2019 convertito nella L.157/2019;
- L.R. n.21 del 29.01.2019 “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale”;
- L.R. 30 dicembre 2020, n.25 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023”;
- L.R. 30 dicembre 2020, n.26 “Legge di stabilità 2021”;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

Di fare proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse:

- 1) approvare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2019 e precedenti, nonché gli accertamenti ed impegni 2020 aventi le caratteristiche per essere conservati a residui nel conto del bilancio (conto consuntivo) 2020 del Comune di Terzo di Aquileia (UD), così come di seguito indicati:
 - a) RESIDUI ATTIVI MANTENUTI € 4.248.310,21 Allegato A);
 - b) RESIDUI PASSIVI MANTENUTI € 623.656,36 Allegato B);
 - c) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2020 pari ad € 4.833.313,73 composto dalle re-imputazioni effettuate con determine dei Responsabili di Settore/Servizio entro il 31.12.2020 ed ammontanti ad € 1.042.860,61 e dalle re-imputazioni effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei residui ed ammontanti ad € 3.790.453,12 Allegato C);
 - d) FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' DA ACCANTONARE € Allegato D);

- 2) dare atto che:
 - a) che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nello schema del rendiconto di gestione dell'esercizio 2020 da approvarsi da parte della Giunta Comunale;
 - b) la presente deliberazione costituisce allegato del Rendiconto della gestione 2020;
 - c) non si è provveduto ad effettuare alcun riaccertamento parziale dei residui;

- 3) re-impegnare, a valere sull'esercizio 2021, gli impegni re-imputati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2020;

- 4) apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e 2021-2023, le variazioni, sia in termini di competenza che cassa (cassa solo per il 2021), così come riportate negli Allegati E), F), G), H) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, degli importi necessari al fine di consentire le re-imputazioni degli impegni individuati dal riaccertamento ordinario dei residui. In applicazione della Faq n.21 di Arconet, che consente di non effettuare alcuna variazione di cassa al bilancio di Previsione 2020-2023, si dà atto che non si è provveduto a variare la cassa del suddetto bilancio. Lo si è fatto solo per il bilancio previsionale 2021-2023;

- 5) di apportare, sempre col presente atto, sul bilancio previsionale 2021-2023, esercizio 2021, anche le variazioni di cassa conseguenti al riaccertamento dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2020. Con l'adozione del presente provvedimento, infatti, il loro stanziamento alla data del 01.01.2021 è oggetto di variazione rispetto alla previsione iniziale, con conseguente esigenza di variare anche la cassa – Dettaglio operazione contenuta nel succitato Allegato E) e E1);

- 6) dare atto che il Revisore contabile si è espresso favorevolmente con nota Prot n. 1664/2021 del 24.03.2021 – Allegato M);

- 7) dare atto che con la presente variazione si apportano le conseguenti modifiche al D.U.P. 2021/2023;
- 8) dare atto dell'adeguatezza e congruità delle risultanze del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità da accantonare nell'Avanzo di Amministrazione 2020, così come dichiarato da ciascun Responsabile di Settore/Servizio nelle determinazioni elencate in premessa - Allegato D) - calcolato sui residui attivi di dubbia e difficile esazione riaccertati alla data del 31.12.2020 precisando che si è tenuto conto della variazione operata sulla risultanza del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità del Settore Tecnico;
- 9) dare atto, altresì, dell'inesistenza di debiti fuori bilancio al 31.12.2020, così come risultante dalle dichiarazioni rilasciate da ciascun Responsabile di Settore/Servizio nelle determinazioni elencate in premessa;
- 10) di allegare altresì l'elenco dei residui attivi e passivi definitivi al 31.12.2020, riportandone il dato sul bilancio previsionale 2021-2023 alla data del 1° gennaio 2021 - Allegato L)-L1);
- 11) dare atto che nonostante il citato art. 24, comma 1, lett. a) del vigente regolamento di contabilità preveda che le variazioni del Bilancio di Previsione approvate dalla Giunta Comunale ai sensi del comma 5-bis, dell'art. 175 del TUEL, siano comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta utile; per il presente atto, l'adempimento non sarà necessario considerato che farà parte integrante e sostanziale della deliberazione con cui il Consiglio Comunale approverà il Conto del Bilancio 2020. La comunicazione, pertanto, sarà considerata "eseguita" in tale sede;
- 12) dare atto che la modifica ed integrazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, esercizio 2021, conseguente al riaccertamento ordinario dei residui 2020, ovvero re-imputazioni, variazioni dei residui attivi e passivi, variazioni di cassa, disposti con la presente deliberazione, sarà adottata successivamente dalla Giunta Comunale con separato atto, come stabilito dal comma 5-quinquies dell'art.175 del Tuel.

E, stante l'urgenza di deliberare in merito, con voti unanimi resi ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, co. 19 della L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.TO Quaini Giosualdo

Il Segretario Comunale
F.TO Manto dott. Giuseppe

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 29/03/2021 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 13/04/2021, e comunicata ai Capi Gruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.

Terzo di Aquileia, li 29/03/2021

Il Responsabile della Pubblicazione

F.TO Federica Sepulcri



COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA

Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2020 ai sensi art. 3 comma 4 del D.L.vo 118/2011 e s.m.i.. Conseguente modifica dei residui presunti al 31 dicembre 2020 contenuti nel bilancio di previsione 2021/2023 e variazione di cassa 2021 del bilancio di previsione 2021/2023.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Terzo di Aquileia, lì 22 marzo 2021

IL RESPONSABILE
F.TO Dott.ssa Milena Sabbadini



COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA

Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2020 ai sensi art. 3 comma 4 del D.L.vo 118/2011 e s.m.i.. Conseguente modifica dei residui presunti al 31 dicembre 2020 contenuti nel bilancio di previsione 2021/2023 e variazione di cassa 2021 del bilancio di previsione 2021/2023.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Terzo di Aquileia, lì 22 marzo 2021

IL RESPONSABILE
F.TO Dott.ssa Milena Sabbadini

È copia conforme all'originale